

A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti, Aeroporti e Opere Marittime - **Decreto dirigenziale n. 114 del 6 agosto 2009 – Porto di Ischia. Integrazione e Modifica del D.D. n. 21 del 25/03/2008 recante interdizione del Pontile Italia 90 n. 2**

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- che la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- che in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;

PREMESSO ALTRESI'

- che a seguito di dissesto strutturale, con D.D. n. 21 del 25/03/2008 è stata interdetta l'utilizzazione dell'intera area del pontile denominato ITALIA 90 (pontile n. 2) nonché lo stazionamento e l'attracco di unità di qualsiasi genere nell'area medesima;

RILEVATO

- che la totale interdizione dell'area ha comportato un notevole disagio nella distribuzione degli accosti, in considerazione dei limitati spazi fruibili nell'ambito portuale di Ischia;
- che, in particolare, il disagio ha riguardato la sosta notturna dei mezzi adibiti ai collegamenti marittimi;

CONSIDERATO

- che in data 3.8.09 si sono riuniti presso l'Assessorato ai Trasporti i rappresentanti dell'Alilauro, dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia ed il Coordinatore dell'A.G.C. Trasporti della Regione Campania per una disamina della questione e per l'individuazione di una soluzione alla problematica di cui trattasi;
- che nel corso della predetta riunione è emersa la necessità di effettuare opportuno sopralluogo, al fine di verificare la possibilità di consentire la sosta inoperosa dei mezzi adibiti ai collegamenti marittimi sul pontile di cui trattasi;
- che in seguito a sopralluogo condotto dai tecnici del Settore è emerso che la sola area utilizzabile in tal senso è tutto il lato di ponente e la sola radice del lato di levante, oltre ad un corridoio di mt. 2 circa di larghezza, che collega le due zone di sosta inoperosa, come individuata nella planimetria allegata costituente parte integrante del presente decreto

RITENUTO

- pertanto necessario consentire, in deroga all'art. 1 del D.D. n. 21 del 25/3/08, la sosta inoperosa dei mezzi adibiti a collegamenti marittimi lungo tutto il lato di ponente e la sola radice del lato di levante del Pontile Italia 90 n. 2 (Tondo di Marco Aurelio su Via Iasolino), nonché di consentire il transito nelle aree di cui trattasi, appositamente delimitate con opportuni segnalamenti, al solo equipaggio in imbarco e sbarco dalle unità in sosta ed agli ormeggiatori;
- di dovere confermare il D.D. n. 21 del 25/3/08 nella sua restante parte;

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;
- il D.D. n. 23 del 25/03/2008
- il D.D. n. 76/09

Alla stregua dell'istruttoria e della dichiarazione di regolarità amministrativa redatta dal Responsabile del Procedimento ed allegata al presente atto

DECRETA

Art. 1

In deroga all'art. 1 del D.D. n. 21 del 25/3/08, sul Pontile Italia 90 n. 2 (Tondo di Marco Aurelio su Via Iasolino) è consentita la sosta inoperosa dei mezzi adibiti ai collegamenti marittimi lungo tutto il lato di ponente e la sola radice del lato di levante, come individuata nella planimetria allegata costituente parte integrante del presente decreto

Al solo equipaggio in imbarco e sbarco dalle unità in sosta ed agli ormeggiatori è altresì consentito il transito nelle aree di cui al comma 1, oltre ad un corridoio di mt. 2 circa di larghezza, che collega le due zone di sosta inoperosa;

Art.2

Le aree idonee al transito degli equipaggi e degli ormeggiatori dovranno essere opportunamente segnalate e delimitate a cura e spese delle società armatoriali che usufruiscono della sosta inoperosa al pontile.

Art. 3

Il presente atto modifica ed integra il D.D. n. 21 del 25/03/2008 ed avrà efficacia fino a revoca formale.

Art. 4

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

Art. 5

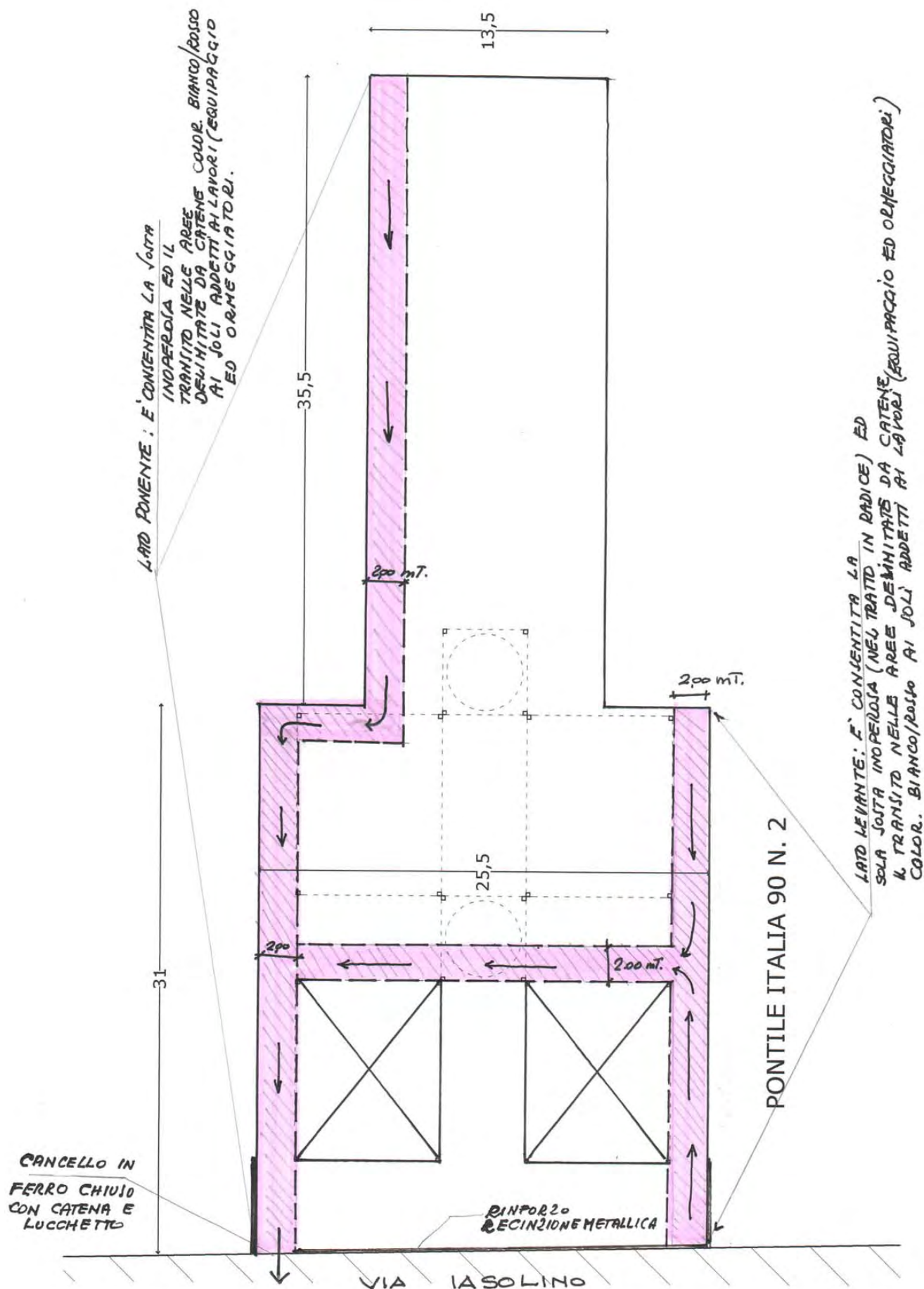
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 6

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- alla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Napoli - Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia;
 - al Comune di Ischia ;
 - al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione;
- di dare comunicazione del presente provvedimento all' Assessore ai Trasporti;

Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto



AREA 14 - SETTORE 03



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Trasporti e Viabilità
Settore Demanio Marittimo Navigazione
Porti Aeroporti Opere Marittime
SETTORE 03 – AREA 14

SI ATTESTA CHE PER GLI ATTI AVENTI AD OGGETTO:

PORTO DI ISCHIA : MODIFICA AL D.D. N.21 DEL 25/03/2008

A SEGUITO ISTRUTTORIA FAVOREVOLE EFFETTUATA E' STATA ACCERTATA LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alfredo Rozza